

(N. 3005)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1953 (V. Stampato N. 520-161) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Ratifica del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 435, concernente composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, e modifiche alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Ente «Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori».

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 435, è ratificato, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione del decreto stesso.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

13 MAGGIO 1947, N. 435.

*Composizione degli organi dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro le malattie.*

Art. 1.

L'Ente « Mutualità - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori », assume la denominazione di « Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ».

Art. 2.

Gli articoli 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26 e 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

Art. 13. - Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro. Il presidente dura in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza e assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina.

Art. 14. - Il presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;
- b) convoca e presiede il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo ed i Comitati di sezione;
- c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;
- d) firma gli atti e i documenti che importano impegni per l'Istituto.

Il presidente può, in caso di assenza o di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice presidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo.

Il presidente, sentito il Consiglio direttivo, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale e, per quanto concerne l'attività dell'Istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni degli uffici periferici ai direttori degli uffici stessi o ai funzionari che, in caso di assenza sono designati a farne le veci.

Art. 15. - Il Consiglio direttivo è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro;

1° tre rappresentanti dei lavoratori della industria, tre dei lavoratori dell'agricoltura, due dei lavoratori del commercio, uno dei lavoratori del credito, uno dei lavoratori dell'assicurazione e uno dei dirigenti di aziende industriali, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

2° due rappresentanti degli industriali, due degli agricoltori, uno dei commercianti, uno delle imprese del credito e uno delle imprese dell'assicurazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

3° due rappresentanti del personale dello Istituto, designati dal personale stesso;

4° due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

5° un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;

6° l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, che può anche farsi rappresentare da un proprio delegato;

7° il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

8° il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno due vice presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori e uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro.

Art. 18. — Il Comitato esecutivo è composto dei seguenti membri:

1° il presidente;

2° i due vice-presidenti;

3° sette consiglieri designati dal Consiglio direttivo, di cui quattro fra i rappresentanti dei lavoratori e tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro;

4° uno dei consiglieri rappresentati il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il consigliere rappresentante il Ministero delle finanze e del tesoro;

Art. 19. — I componenti del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo durano in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina. Essi allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 21. — Sono istituiti i seguenti Comitati di sezione:

1° Comitato di sezione per l'industria;

2° Comitato di sezione per l'agricoltura

3° Comitato di sezione per il commercio;

4° Comitato di sezione per il credito e l'assicurazione.

Art. 22. — I Comitati di sezione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e ciascuno di essi è composto:

1° dal presidente;

2° da sette esperti particolarmente competenti nei problemi dell'assicurazione contro le malattie, di cui quattro designati dalle

organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

3° da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4° da un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

5° da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

6° del direttore generale dell'Istituto.

Art. 24. — Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da un funzionario del Ministero delle finanze e del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio direttivo.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo, ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

Art. 25. — Il direttore generale dell'Istituto è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro, sentito il Consiglio direttivo dell'Istituto.

Egli è a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal presidente, dal Consiglio direttivo, dal Comitato esecutivo e dai Comitati di sezione.

Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente in sede di consuntivo, sull'andamento della gestione dell'Istituto.

Nel regolamento per il personale previsto dall'articolo 17, n. 3, saranno stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo.

Art. 26. — I Comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie sono composti:

1° da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali nel numero rispettivamente indicato per ciascun ufficio dal Comitato esecutivo dell'Istituto in base all'importanza che nella relativa circoscrizione hanno le varie attività produttive. In base alle indicazioni del Comitato esecutivo, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ne determina la composizione numerica nella stessa proporzione prevista per il Consiglio direttivo;

2° dal capo del circolo dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente;

3° dal medico provinciale.

I Comitati sono presieduti dal direttore provinciale dell'ufficio provinciale dell'Istituto.

I componenti dei Comitati provinciali sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica sino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale, e, comunque non oltre quattro anni dalla data di nomina. Allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.

La carica di presidente e di membro del Comitato sono gratuite.

Le riunioni dei Comitati sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri. I membri di cui al precedente n. 1) se rimangono assenti senza giustificati motivi per più di tre riunioni consecutive sono di-

chiarati decaduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il Comitato è convocato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

Art. 3.

Qualora le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà ad esse stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, questi ha facoltà di provvedervi direttamente in loro sostituzione.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro, è stabilita la misura dei compensi spettanti al presidente, ai vice presidenti, e ai componenti del Collegio sindacale.

Ai componenti del Consiglio direttivo, del Comitato esecutivo e dei Comitati di sezione non è dovuto alcun compenso fisso. Ai membri degli organi suddetti sarà corrisposto per ogni riunione un gettone di presenza nella misura che verrà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro. Agli stessi è dovuta altresì una indennità da stabilirsi con le stesse modalità a titolo di rimborso spese, qualora risiedano in località diversa da quella dove ha sede l'Istituto.

Art. 5.

Le norme contrarie od incompatibili con quelle del presente decreto sono abrogate.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.